

**PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA) 570
CONTINUITÀ AZIENDALE**

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 15 dicembre 2009 o da data successiva)

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione internazionale	1
Presupposto di continuità aziendale	2
Responsabilità della valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento	3-7
Data di entrata in vigore	8
Obiettivi	9
Regole	
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	10-11
L'apprezzamento del revisore della valutazione della direzione	12-14
Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione	15
Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale	16
Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione	17
Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa	18-20
Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale	21
Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione ..	22
Comunicazione con i responsabili delle attività di governance	23
Ritardo significativo nell'approvazione del bilancio	24
Linee guida ed altro materiale esplicativo	
Presupposto della continuità aziendale	A1
Procedure di valutazione del rischio e attività correlate	A2-A6
L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione	A7-A12
Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione	A13-A14
Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale	A15-A18

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione	A19
Utilizzo appropriato del presupposto di continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa	A20-A24
Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale	A25-A26
Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione .	A27

Il principio di revisione internazionale n. 570 “Continuità aziendale” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione internazionale

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del revisore, nella revisione contabile del bilancio, relativamente all'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

Presupposto di continuità aziendale

2. In base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio il presupposto di continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale. (Rif.: Par. A1)

Responsabilità della valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

3. Talvolta il quadro normativo sull'informazione finanziaria prevede esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e stabilisce principi e regole sugli aspetti da considerare e sulla informativa da fornire in materia di continuità aziendale. Per esempio, il Principio contabile internazionale (IAS) 1 richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.¹ Disposizioni dettagliate sulla responsabilità della direzione nel valutare la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e sulla relativa informativa di bilancio possono essere anche definite in leggi o regolamenti.
4. Altre volte il quadro normativo sull'informazione finanziaria può non prevedere esplicitamente che la direzione effettui una valutazione specifica della

¹ IAS 1, "Presentazione del bilancio" al 1° gennaio 2009, paragrafi 25-26.

capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tuttavia, essendo il presupposto della continuità aziendale un principio fondamentale per la redazione del bilancio, come illustrato nel paragrafo 2, la redazione del bilancio richiede alla direzione la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ancorché il quadro normativo sull'informazione finanziaria non lo preveda in modo esplicito.

5. La valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori:
 - il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l'evento, la circostanza ovvero l'esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili;
 - le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi o circostanze;
 - qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione.

Responsabilità del revisore

6. La responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di concludere se vi sia una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale responsabilità sussiste anche se il quadro normativo sull'informazione finanziaria utilizzato nella redazione del bilancio non prevede esplicitamente che la direzione effettui una specifica valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
7. Tuttavia, come illustrato nel principio di revisione internazionale n. 200,² gli effetti potenziali dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individua-

² Principio di revisione internazionale n. 200, "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali".

re errori significativi sono maggiori per gli eventi o circostanze futuri che possono comportare che un'impresa cessi di operare come una entità in funzionamento. Il revisore non è in grado di prevedere tali eventi o circostanze futuri. Pertanto l'assenza di riferimenti, all'interno della relazione di revisione, ad incertezze sulla continuità aziendale non può essere intesa come una garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Data di entrata in vigore

8. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 15 dicembre 2009 o da data successiva.

Obiettivi

9. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:
 - a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
 - b) concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
 - c) stabilire le implicazioni per la relazione di revisione.

Regole

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

10. Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio come richiesto nel principio di revisione internazionale n. 315,³ il revisore deve considerare se sussistano eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Nel fare questo, egli deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e: (Rif.: Parr. A2-A5)
 - a) se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se questa abbia individuato eventi o circo-

³ Principio di revisione internazionale n. 315, "L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera", paragrafo 5.

stanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze; ovvero

- b) se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistano eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.
11. Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (Rif.: Par. A6)

L'apprezzamento del revisore della valutazione della direzione

12. Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della direzione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (Rif.: Parr. A7-A9; A11-A12)
13. Nell'apprezzare la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio come illustrato nel principio di revisione internazionale n. 560,⁴ il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data. (Rif.: Parr. A10-A12)
14. Nell'apprezzare la valutazione della direzione, il revisore deve considerare se questa includa tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto.

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione

15. Il revisore deve indagare presso la direzione circa gli eventi o le circostanze, di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella

⁴ Principio di revisione internazionale n. 560, "Eventi successivi", paragrafo 5 a).

valutazione, che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (Rif.: Parr. A13-A14)

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

16. Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere: (Rif.: Par. A15)
 - a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;
 - b) la valutazione dei piani d'azione futuri della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, la misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze; (Rif.: Par. A16)
 - c) ove l'impresa abbia predisposto una previsione dei flussi di cassa, e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo nel considerare l'esito futuro di eventi o circostanze nella valutazione della pianificazione di azioni future da parte della direzione: (Rif.: Parr. A17-A18)
 - i) la valutazione dell'attendibilità dei dati sottostanti, utilizzati per effettuare la previsione;
 - ii) lo stabilire se le assunzioni sottostanti alla previsione siano adeguatamente supportate;
 - d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
 - e) la richiesta di attestazioni scritte alla direzione e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, relative ai piani d'azione futuri ed alla loro fattibilità.

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione

17. Sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore deve concludere se, a suo giudizio, esista un'incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad opera-

re come un'entità in funzionamento. Sussiste un'incertezza significativa se l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di: (Rif.: Par. A19)

- a) una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione; ovvero
- b) un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.

Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa

18. Se il revisore conclude che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato alle circostanze ma sussiste un'incertezza significativa, egli deve stabilire se il bilancio:
 - a) descriva adeguatamente gli eventi o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
 - b) evidenzi chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. (Rif.: Par. A20)
19. Se nel bilancio viene fornita una informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica ed includere nella propria relazione un richiamo d'informativa al fine di:
 - a) evidenziare l'esistenza di un'incertezza significativa relativa all'evento o alla circostanza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
 - b) richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti di cui al paragrafo 18 (si veda il principio di revisione internazionale n. 706).⁵ (Rif.: Parr. A21-A22)
20. Qualora il bilancio non presenti un'informativa adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, secondo le

⁵ Principio di revisione internazionale n. 706, "Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente".

circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale n. 705.⁶ Il revisore deve affermare nella propria relazione che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. (Rif.: Parr. A23-A24)

Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale

21. Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo. (Rif.: Parr. A25-A26)

Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione

22. Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione. (Rif.: Par. A27)

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

23. Salvo che tutti i responsabili delle attività di governance siano coinvolti nella gestione dell'impresa,⁷ il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In tale comunicazione ai responsabili delle attività di governance il revisore deve includere:
- a) se gli eventi o le circostanze comportino un'incertezza significativa;
 - b) se l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia appropriato;
 - c) se la relativa informativa di bilancio sia adeguata.

Ritardo significativo nell'approvazione del bilancio

24. Se vi è un ritardo significativo nell'approvazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale,

⁶ Principio di revisione internazionale n. 705, "Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente".

⁷ Principio di revisione internazionale n. 260, "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance", paragrafo 13.

deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, come descritto al paragrafo 16, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative all'esistenza di un'incertezza significativa, come descritto al paragrafo 17.

* * *

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 2)

Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche

- A1. L'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione riguarda anche le amministrazioni pubbliche. Ad esempio, il Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 1 affronta la tematica della capacità delle amministrazioni pubbliche di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.⁸ Rischi connessi alla continuità aziendale possono emergere, tra l'altro, laddove le amministrazioni pubbliche operano a scopo di lucro, quando il sostegno pubblico può ridursi o cessare ovvero nel caso di privatizzazioni. Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di continuare ad operare come un'entità in funzionamento possono includere situazioni in cui l'amministrazione non dispone di fondi per continuare la propria attività, ovvero quando sono prese decisioni politiche che interessano i servizi forniti dall'amministrazione pubblica.

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale (Rif.: Par. 10)

- A2. Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa.

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano pro-

⁸ Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 1, "Presentazione del bilancio" al 1° gennaio 2009, paragrafi 38-41.

spettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di approvvigionamento.

- A3. Le procedure per la valutazione del rischio di cui al paragrafo 10 aiutano il revisore a stabilire se è probabile che l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica importante e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono altresì di confrontarsi con la direzione in modo più tempestivo e di discutere i piani predisposti da quest'ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

- A4. Le dimensioni di un'impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità, ma possono mancare di fondi per sostenere le attività.
- A5. Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l'impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell'ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.

Prestare attenzione per tutta la durata della revisione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze pertinenti la continuità aziendale (Rif.: Par. 11)

- A6. Il principio di revisione internazionale n. 315 richiede al revisore di riconsiderare la propria valutazione del rischio e quindi di modificare le procedure di revisione conseguenti in precedenza pianificate qualora, nel corso della revisione, siano acquisiti ulteriori elementi probativi che influiscono sulla sua valutazione del rischio.⁹ Se vengono individuati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento dopo che il revisore ha effettuato la valutazione del rischio, oltre a svolgere le procedure di cui al paragrafo 16, può essere necessario che egli riconsideri la propria valutazione del rischio di errori significativi. L'esistenza di tali eventi o circostanze può influenzare anche la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti in risposta ai rischi identificati e valutati. Il princi-

⁹ Principio di revisione internazionale n. 315, paragrafo 31.

pio di revisione internazionale n. 330¹⁰ stabilisce regole e fornisce una guida su tale aspetto.

L'apprezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione

Valutazione e analisi di supporto effettuate dalla direzione e relativa valutazione del revisore (Rif.: Par. 12)

- A7. La valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento rappresenta un punto fondamentale della considerazione del revisore sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione.
- A8. Non è responsabilità del revisore porre rimedio alla mancanza di analisi da parte della direzione. In alcune circostanze, peraltro, la mancanza di un'analisi dettagliata della direzione a supporto della propria valutazione può non impedire al revisore di concludere se l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato alle circostanze. Per esempio, quando l'impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può effettuare la propria valutazione senza il supporto di analisi dettagliate. In tal caso, il revisore può valutare l'appropriatezza della valutazione della direzione senza svolgere procedure dettagliate di valutazione purché le altre procedure adottate siano sufficienti per consentirgli di concludere se l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione, nella redazione del bilancio, sia appropriato alle circostanze.
- A9. In altre circostanze, la valutazione da parte del revisore della valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, come previsto nel paragrafo 12, può includere una valutazione del processo adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione, delle assunzioni sulle quali si basa la valutazione, dei piani d'azione futuri della direzione e se tali piani siano attuabili nelle circostanze.

Il periodo relativo alla valutazione della direzione (Rif.: Par. 13)

- A10. La maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione, specificano anche il periodo in relazione al quale è richiesto alla direzione di tenere conto di tutte le informazioni disponibili.¹¹

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori (Rif.: Parr. 12-13)

- A11. In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver

¹⁰ Principio di revisione internazionale n.330, "Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati".

¹¹ Per esempio, lo IAS 1 definisce che tale periodo è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la fine del periodo amministrativo.

predisposto una valutazione dettagliata della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, ma può invece contare su una profonda conoscenza dell'attività e sulle prospettive future attese. Nondimeno, in conformità alle regole del presente principio di revisione, il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell'impresa a medio e lungo termine sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell'impresa da parte del revisore. Pertanto, la regola al paragrafo 13, che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realizzarsi mediante una discussione, un'indagine o un'ispezione della documentazione di supporto, ad esempio ordini ricevuti per forniture future, valutate in relazione alla loro fattibilità o comprovate in altro modo.

- A12. Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora un'impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di un'impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall'eventualità che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell'impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario-amministratore o sulla garanzia. Quando un'impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall'accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore.

Periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione (Rif.: Par. 15)

- A13. Come richiesto dal paragrafo 11, il revisore presta la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione che possano mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Poiché il grado di incertezza relativo all'esito di un evento o di una circostanza aumenta quanto più l'evento o la circostanza si riferiscono ad un futuro lontano, nel considerare tali eventi o circostanze, è necessario che gli indizi relativi alla problematica della continuità aziendale risultino significativi prima che il revisore consideri se intraprendere

ulteriori azioni. Se vengono individuati tali eventi o circostanze, il revisore può avere necessità di richiedere alla direzione di valutare la potenziale rilevanza dell'evento o della circostanza sulla propria valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In tali circostanze si applicano le procedure di cui al paragrafo 16.

- A14. Il revisore non ha la responsabilità di svolgere altre procedure di revisione, oltre alle indagini presso la direzione, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione, che, come indicato al paragrafo 13, non può essere inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui siano identificati eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale (Rif.: Par. 16)

- A15. Le procedure di revisione che possono essere svolte in conformità alla regola di cui al paragrafo 16 includono:
- analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;
 - analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa;
 - lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
 - lettura critica dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
 - indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
 - conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;
 - valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
 - svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;

- conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
- acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;
- determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.

Valutazione dei piani d'azione futuri della direzione (Rif.: Par. 16 b)

- A16. La valutazione dei piani d'azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale.

Il periodo relativo alla valutazione della direzione (Rif.: Par. 16 c)

- A17. Oltre alle procedure di cui al paragrafo 16 c), il revisore può mettere a confronto:

- le previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti più recenti con i risultati storici;
- le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica.

- A18. Quando le assunzioni formulate dalla direzione includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante le garanzie e tale sostegno sia importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, può essere necessario che il revisore consideri se richiedere una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) da parte di tali soggetti e se acquisire evidenza della loro capacità di fornire tale sostegno.

Conclusioni di revisione e stesura della relazione di revisione (Rif.: Par. 17)

- A19. L'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata nello IAS 1 con riferimento alle incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento che dovrebbero essere oggetto di informativa in bilancio. In altri quadri normativi sull'informazione finanziaria, l'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata in circostanze simili.

Utilizzo appropriato del presupposto di continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa

Adeguatezza dell'informativa sull'incertezza significativa (Rif.: Par. 18)

- A20. La determinazione dell'adeguatezza dell'informativa resa in bilancio può richiedere di stabilire se le informazioni richiamino in modo esplicito l'attenzione del lettore sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Relazione di revisione in presenza di un'adeguata informativa sull'incertezza significativa (Rif.: Par. 19)

- A21. Di seguito è riportato un esempio di richiamo d'informativa, nel caso in cui il revisore ritenga adeguata l'informativa fornita in bilancio:

Richiamo d'informativa

Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 20X1 con una perdita netta di ZZZ e, a tale data, le passività correnti della Società superavano le attività totali di ZZZ. Tali circostanze, oltre agli altri aspetti riportati nella nota X del bilancio, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

- A22. In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, anziché aggiungere un richiamo d'informativa. Il principio di revisione internazionale n. 705 fornisce una guida in merito.

Relazione di revisione in presenza di un'informativa non adeguata sull'incertezza significativa (Rif.: Par. 20)

- A23. Di seguito è riportato un esempio dei paragrafi da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si esprima un giudizio con rilievi:

Elementi alla base del giudizio con rilievi

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 20X1 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti. Tale situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza,

la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia pienamente tale circostanza.

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, ad eccezione dell'informativa incompleta di cui al paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi (ovvero "fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della") la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 Dicembre 20X0, il risultato economico ed i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli ...

- A24. Di seguito è riportato un esempio dei paragrafi da inserire nella relazione di revisione nel caso in cui si esprima un giudizio negativo:

Elementi alla base del giudizio negativo

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31 dicembre 20X0. La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l'avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. Il bilancio (e la relativa informativa) non evidenzia tale circostanza.

Giudizio negativo

A nostro giudizio, a causa dell'omissione delle informazioni riportate nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo", il bilancio non rappresenta correttamente (ovvero "non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della") la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 Dicembre 20X0, il risultato economico e i flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli ...

Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale (Rif.: Par. 21)

- A25. Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione di tale presupposto nel bilancio è inappropriato, la regola di cui al paragrafo 21, che richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un'informativa sull'utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.

- A26. Se la direzione dell'impresa è tenuta, ovvero sceglie, di redigere il bilancio quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale non è appropriato alle circostanze, il bilancio è redatto sulla base di criteri alternativi (per esempio, secondo il criterio di liquidazione). Il revisore può essere in grado di svolgere la revisione su quel bilancio purché stabilisca che il criterio alternativo costituisce un quadro normativo sull'informazione finanziaria accettabile nelle circostanze. Il revisore può essere in grado di esprimere un giudizio senza modifica su quel bilancio, purché contenga un'informazione adeguata, ma può considerare appropriato o necessario inserire un richiamo d'informazione nella propria relazione per richiamare l'attenzione del lettore su tale criterio alternativo e sulle ragioni per il suo utilizzo.

Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione (Rif.: Par. 22)

- A27. In alcune circostanze il revisore può ritenere necessario richiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione. Se la direzione si rifiuta di farlo, può essere appropriato formulare nella relazione di revisione un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, dal momento che il revisore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ad esempio elementi probativi sull'esistenza di piani che la direzione ha messo in atto ovvero di altri fattori attenuanti.